

Parte seconda:

Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Progetto della Commissione cantonale ad hoc

Titolo 1 Norme generali

Capitolo 1

Finalità e principi generali

Art. 1

Definizione

La scuola dell'infanzia e la scuola elementare sono istituzioni educative istituite e dirette dal Cantone con la collaborazione dei comuni e dei consorzi (in seguito comuni).

Art. 2

Finalità

La scuola dell'infanzia e la scuola elementare si propongono, tenuto conto dell'età degli allievi, di:

- educarli all'osservanza consapevole delle norme che regolano la vita comunitaria, promovendo nel contempo l'attuazione dei processi di socializzazione, la sensibilità, lo spirito critico, l'autonomia di giudizio e di comportamento;
- favorire al massimo lo sviluppo delle loro potenzialità intellettuali;
- creare adeguate condizioni affinché possano conseguire gli obiettivi previsti;
- sviluppare le loro attitudini e i loro interessi personali nel rispetto delle differenze individuali;
- ridurre e possibilmente annullare gli ostacoli a un armonioso sviluppo individuale dovuti alle condizioni fisiche o psichiche, alla provenienza e allo stato sociale.

Art. 3

Inserimento nel contesto locale

La scuola dell'infanzia e la scuola elementare istaurano legami con il contesto sociale ambientale locale, sviluppando costantemente la sensibilità degli allievi verso le istituzioni, i problemi e le realizzazioni comunali o consortili.

Art. 4

Allievi stranieri

Il Cantone collabora con i comuni, gli enti e le organizzazioni riconosciute per favorire iniziative miranti alla salvaguardia dell'identità culturale degli allievi stranieri residenti nel Cantone e alla loro integrazione nel contesto sociale.

Art. 5

Allievi disabili

Il Cantone, in collaborazione con i comuni, adotta appropriate misure intese a favorire

l'inserimento di allievi disabili nelle scuole pubbliche.

Art. 6

Gratuità

La frequenza della scuola dell'infanzia e della scuola elementare è gratuita, riservati i casi stabiliti dalle leggi in vigore e dalle relative disposizioni di applicazione.

Art. 7

Modalità

La scuola dell'infanzia e la scuola elementare svolgono il loro compito in collaborazione con le famiglie e con altre istanze educative aventi finalità complementari o analoghe.

Art. 8

Continuità tra scuola dell'infanzia e scuola elementare

La scuola elementare prosegue l'opera educativa svolta dalla scuola dell'infanzia; il passaggio dall'una all'altra scuola deve avvenire nel rispetto delle differenze individuali degli allievi, dei principi di gradualità e di continuità.

Capitolo 2

Professionalità e stato giuridico del docente

Art. 9

Doveri del docente

1. Il docente educa e istruisce gli allievi che gli sono affidati, con la consapevolezza della complessità e della delicatezza della sua funzione.
2. Nello svolgimento del suo compito al docente sono riconosciute la libertà di insegnamento e l'autonomia didattica nell'ambito delle leggi vigenti, delle disposizioni esecutive e dei programmi.
3. Il docente, attraverso un'efficace attività culturale e didattica, deve assicurare la formazione e favorire l'acquisizione delle conoscenze tenendo presente lo sviluppo armonico dell'allievo, i suoi bisogni e i suoi interessi.
4. L'azione educativa non deve limitarsi alle ore di scuola: il docente deve sentire il dovere di seguire i suoi allievi anche fuori dalla scuola e di tenere il necessario contatto con le famiglie e con la realtà ambientale in cui opera.

Art. 10

Rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego e le altre norme concernenti lo stato giuridico dei docenti delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementa-

ri sono contemplati nella Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Art. 11

Requisiti per l'insegnamento

1. I docenti di scuola dell'infanzia, di scuola elementare e di attività tessili devono essere in possesso della patente rilasciata dalla Scuola magistrale cantonale.
2. I docenti di sostegno pedagogico, di educazione musicale, di educazione fisica e di ginnastica correttiva devono essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento rilasciata dall'apposito Istituto cantonale.
3. Il Consiglio di Stato può riconoscere diplomi esteri o di altri cantoni, riservate le disposizioni concordatarie.

Capitolo 3

Ordinamento scolastico

Art. 12

Istituzione di scuole o sezioni

L'istituzione di scuole dell'infanzia o di scuole elementari come pure l'aumento del numero delle rispettive sezioni spetta al Consiglio di Stato, su istanza dei comuni interessati.

Art. 13

Soppressione di scuole o sezioni

1. La soppressione di scuole dell'infanzia o di scuole elementari, come pure la riduzione del numero delle rispettive sezioni, spetta al Consiglio di Stato, sentiti in ogni caso i Municipi o le Delegazioni scolastiche consortili interessati (in seguito Municipi).
2. Quando la decisione ha per conseguenza la riduzione forzata del corpo insegnante, fanno stato le disposizioni della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Art. 14

Istituzione o mantenimento coatti

Quando l'esistenza di una sede scolastica risulta necessaria ai fini del promovimento regionale, il Consiglio di Stato può imporre l'istituzione o il mantenimento, anche derogando dalle norme sul numero degli allievi per sezione.

Art. 15

Sezioni provvisorie

1. Sono provvisorie le sezioni che, in base all'evoluzione della popolazione scolastica, saranno presumibilmente soppresse negli anni successivi.
2. Esse sono definite ogni anno dal Consiglio di Stato.

Art. 16

Sezioni con doppio docente

I comuni, con il consenso del Dipartimento della pubblica educazione (in seguito Dipartimento), possono affidare sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare a due docenti contitolari.

Calendario scolastico

Art. 17

Calendario scolastico

Il calendario scolastico è stabilito dal Dipartimento conformemente alle disposizioni della Legge della scuola.

Art. 18

Chiusura della scuola

- Oltre ai periodi stabiliti dal calendario scolastico, le scuole possono essere chiuse:
 - in occasione di ricorrenze civili o religiose locali, per un massimo di tre giorni per anno scolastico senza obbligo di recupero; la decisione compete ai Municipi;
 - per motivi sanitari; la decisione compete al medico delegato;
 - per altri motivi; la decisione compete all'ispettore, d'intesa con il Municipio.
- Il Consiglio di Stato può decretare in ogni tempo la chiusura delle scuole.

Capitolo 4

Assunzione del personale insegnante e di direzione

Art. 19

Organo competente

- Ai Municipi competono, in conformità con quanto stabilito dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti:
 - la nomina o l'incarico dei docenti, del direttore e del vicedirettore degli istituti comunali;
 - la designazione del docente responsabile della direzione dell'istituto.
- La nomina e l'incarico dei docenti sono conferiti su preavviso della Commissione scolastica, la quale si pronuncia sulla base di una graduatoria allestita dall'ispettore.
- La nomina e l'incarico dei direttori e dei vicedirettori sono conferiti su preavviso della Commissione scolastica e dell'ispettore.
- La designazione del docente responsabile della direzione ha luogo su preavviso della Commissione scolastica, sentito l'ispettore.

Art. 20

Norme per l'assunzione

- Le norme per l'assunzione dei docenti delle scuole dell'infanzia ed elementari sono contenute nella Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.
- Per la nomina o l'incarico dei direttori e dei vicedirettori degli istituti comunali valgono le medesime disposizioni, riservato quanto stabilito dall'art. 19.

Art. 21

Concorso

- La nomina e l'incarico hanno luogo in base al concorso pubblicato nel Foglio Ufficiale cantonale.

- Il testo del bando di concorso deve essere sottoposto per approvazione all'ispettore, che provvede alla sua pubblicazione.
- In caso di mancata approvazione il bando è rinviato all'autorità di nomina per le modifiche richieste.
- Contro la decisione dell'ispettore, il Municipio può ricorrere entro 8 giorni al Dipartimento, che decide inappellabilmente.
- Le disposizioni riguardanti la procedura e i tempi di trasmissione degli atti di concorso sono stabilite dal Regolamento.

Art. 22

Nomina

- La nomina dei docenti, del direttore e del vicedirettore è subordinata ai requisiti di idoneità richiesti dal bando di concorso e alla stabilità del posto di lavoro.
- La nomina può aver luogo:
 - per i docenti titolari e contitolari di una sezione: a tempo pieno o a metà tempo;
 - per i docenti speciali, i direttori e i vicedirettori: a tempo pieno, a 3/4 di tempo, a metà tempo.
- Ai docenti nominati operanti in più sedi è assegnata una sede di servizio.

Art. 23

Incarico

- L'incarico dei docenti, dei direttori e dei vicedirettori ha luogo quando:
- il posto è occupato da un docente, da un direttore e da un vicedirettore in congedo o attribuito ad altri compiti;
 - il grado di occupazione è inferiore alla metà dell'orario di legge;
 - in difetto di concorrenti idonei è necessario ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti per la nomina;
 - il posto ha carattere provvisorio;
 - il posto si rende vacante nel corso dell'anno scolastico prima del 31 dicembre;
 - il Municipio, dopo la pubblicazione del concorso, non raggiunge la maggioranza di legge su nessuno dei candidati per la nomina.

Art. 24

Supplenze

- Per le assenze dei docenti viene designato, in linea di principio, un maestro supplente. La designazione dei supplenti spetta al Municipio.
- Per le assenze dei docenti speciali inferiori al mese è possibile procedere mediante supplenza interna o scambio di docenti. La decisione spetta all'ispettore.
- I Municipi hanno facoltà di delegare la designazione dei supplenti all'ispettore di circondario.

Titolo 2

La scuola dell'infanzia

Capitolo 1

Organizzazione

Art. 25

Durata e obbligo di frequenza

La scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni di età e non è obbligatoria.

Art. 26

Numero di allievi

- Nelle sezioni di scuola dell'infanzia il numero degli allievi è compreso fra 13 e 25 per sezione.
- In casi particolari, su istanza del comune, il Consiglio di Stato può derogare dai parametri sopra indicati.
- I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento.

Art. 27

Scuola a metà tempo

In località periferiche o in situazioni particolari, la scuola dell'infanzia può essere istituita a metà tempo.

Capitolo 2

Frequenza della scuola

Art. 28

Età minima di frequenza

- Possono frequentare la scuola dell'infanzia i bambini residenti nel Cantone che, all'apertura della scuola o entro il 31 dicembre, hanno compiuto il loro terzo anno di età, indipendentemente dallo statuto dei loro genitori. L'inizio della frequenza ha luogo dopo il compimento del terzo anno.
- Eventuali deroghe sono di competenza del Dipartimento.

Art. 29

Età massima di frequenza

In casi motivati la frequenza della scuola dell'infanzia può essere estesa al massimo fino al settimo anno di età.

Art. 30

Formazione delle sezioni

Le sezioni di scuola dell'infanzia comprendono allievi di diversi livelli di età.

Art. 31

Criterio di ammissione

- L'ammissione dei bambini alla scuola dell'infanzia ha luogo secondo il seguente ordine di priorità:
 - bambini di cui all'art. 29 della presente legge
 - bambini di 5 anni
 - bambini di 4 anni
 - bambini di 3 anni
- All'interno delle singole classi di età la priorità di ammissione è stabilita in base alla data di nascita.



Arch. Giampiero Orsi e Gian Piero Respini - Muralto, Scuola dell'infanzia, 1988.

3. Per le scuole dell'infanzia che ospitano bambini provenienti da diversi comuni, vale lo stesso criterio.

Art. 32
Frequenza in altri comuni

I comuni che non dispongono di una scuola dell'infanzia propria e non possono istituirla devono favorire prioritariamente la frequenza, presso altre sedi, dei bambini di sei e cinque anni ed assumersi le relative spese di frequenza e di trasporto.

Art. 33
Iscrizioni durante l'anno scolastico

1. Le iscrizioni durante l'anno scolastico sono ammesse in ogni caso per i bambini di cui all'art. 29 della presente legge e per quelli di cinque anni.
2. I bambini di quattro anni sono ammessi solo se esistono posti disponibili. Quelli di tre anni sono ammessi in via subordinata solo se già iscritti in altre sedi.

Capitolo 3
Orari e programmi d'insegnamento

Art. 34
Orario scolastico degli allievi

1. L'attività settimanale nella scuola dell'infanzia è distribuita sull'arco di cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Il mercoledì pomeriggio è vacanza.
2. L'orario settimanale è di 31 ore nelle sedi con refezione e di 24 ore nelle sedi senza refezione.
3. L'orario giornaliero di apertura e di chiusura è stabilito dal Dipartimento.
4. Su richiesta dei comuni e dei consorzi possono essere autorizzati orari diversi.

Art. 35
Programma

1. Il programma della scuola dell'infanzia stabilisce l'impostazione pedagogica, i

criteri organizzativi, le aree educative e i relativi obiettivi.

2. Esso è approvato dal Consiglio di Stato.

Capitolo 4
Attestati scolastici

Art. 36
Tabelle

1. Le tabelle scolastiche sono il documento ufficiale nel quale vengono registrati, per ogni sezione, i dati anagrafici degli allievi e quelli relativi alla frequenza e alla scolarizzazione.
2. Esse sono archiviate, alla fine dell'anno scolastico, presso le cancellerie comunali e l'ispettorato scolastico.

Titolo 3
La scuola elementare

Capitolo 1
Organizzazione

Art. 37
Durata

La scuola elementare si articola in 5 anni di studio così suddivisi: primo ciclo, 2 anni (classi I e II); secondo ciclo, 3 anni (classi III, IV e V).

Art. 38
Passaggio alla scuola media

La promozione al termine del secondo ciclo dà accesso alla scuola media.

Art. 39
Numero degli allievi per sezione

1. Nelle sezioni di scuola elementare il numero degli allievi è compreso fra 10 e 25.
2. In casi particolari, su istanza del comune, il Consiglio di Stato può derogare dai parametri sopra indicati.
3. I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento.

Capitolo 2
Frequenza della scuola

Art. 40
Obbligo di frequenza

1. Sono obbligati a frequentare la scuola elementare i bambini residenti nel Cantone che, all'apertura della scuola, hanno già compiuto il loro sesto anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre, indipendentemente dallo statuto dei loro genitori.
2. L'obbligo di frequenza può essere rinviato all'anno successivo se si prevedono importanti difficoltà di ordine fisico o psichico. I bambini in tale condizione sono tenuti a frequentare un'adeguata istituzione scolastica.

Art. 41
Recupero di un anno

Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola elementare, possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettore.

Art. 42
Allievi provenienti da altre scuole

Gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni, di altre nazioni, come pure da scuole private nel Cantone sono assegnati alla classe designata dall'ispettore; se provengono da scuole private non parificate, la designazione è subordinata a una prova di accertamento.

Capitolo 3
Orari e programmi di insegnamento

Art. 43
Orario scolastico degli allievi

1. L'orario settimanale delle scuole elementari è di 26 ore e 10 minuti, comprese le ricreazioni.
2. L'orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dall'autorità comunale ed è approvato dall'ispettore.
3. Durante il primo trimestre della prima classe la durata dell'ingresso del mattino è prolungata.

Art. 44
Programma

1. Il programma della scuola elementare stabilisce l'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi, gli obiettivi delle discipline di insegnamento e i loro tempi di attuazione.
2. Esso è approvato dal Consiglio di Stato.

Art. 45
Materie speciali

L'educazione fisica, l'educazione musicale e l'insegnamento delle attività tessili sono svolti da docenti con una preparazione specifica, in collaborazione con il docente titolare.

Capitolo 4
Attestati scolastici

Art. 46
Libretto scolastico

Ogni allievo riceve, alla fine dell'anno scolastico, il libretto ufficiale nel quale vengono registrate le valutazioni, le assenze e la decisione relativa alla promozione.

Art. 47
Tabelle

1. Le tabelle sono il documento ufficiale nel quale vengono registrati, per ogni sezione, i dati anagrafici degli allievi, nonché quelli relativi alla frequenza e all'esito scolastico.
2. Esse sono archiviate, alla fine dell'anno scolastico, presso le cancellerie comunali e l'ispettorato.

Capitolo 5

Giornate di studio e periodi di scuola fuori sede

Art. 48

Giornate di studio

1. Durante l'anno scolastico le sezioni compiono uscite di studio di una giornata, previa autorizzazione dell'ispettore.
2. Le spese sono a carico del comune.

Art. 49

Periodi di scuola fuori sede

1. Il comune può organizzare periodi di scuola fuori sede.
2. La frequenza degli allievi e la partecipazione dei docenti sono obbligatorie.
3. Il comune può richiedere un contributo finanziario alle famiglie.

Capitolo 6

Corsi di lingua italiana

Art. 50

Allo scopo di facilitare l'inserimento nella scuola di allievi di altra lingua, i comuni possono organizzare corsi di lingua italiana. Tali corsi possono aver luogo sia in tempo di scuola, sia in periodi di vacanza. L'autorizzazione per l'istituzione dei corsi è di competenza del Consiglio di Stato.

Sullo stipendio dei docenti dei corsi di lingua autorizzati è corrisposto il sussidio cantonale.

In circostanze particolari, il Cantone, in collaborazione con i comuni interessati, può procedere alla realizzazione di tali corsi o istituire apposite sezioni.

Titolo 4 Servizi scolastici

Capitolo 1

Servizi educativi

Art. 51

Servizio di sostegno pedagogico

a) scopo

1. Allo scopo di assicurare, integrando l'attività educativa del docente titolare, un adeguato aiuto agli allievi con importanti difficoltà di adattamento o di apprendimento scolastico, è istituito il Servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.

b) struttura del servizio

2. Il servizio è organizzato in gruppi composti di:
 - a) un capogruppo
 - b) logopedisti
 - c) psicomotricisti
 - d) docenti di sostegno pedagogico.

c) assunzione del personale

3. I capigruppo, i logopedisti, gli psicomotricisti sono assunti dallo Stato. I docenti di sostegno pedagogico sono assunti dai comuni.

d) organizzazione

4. Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale del gruppo, i comprensori per l'assunzione dei docenti di so-

stegno pedagogico da parte dei comuni e i criteri della ripartizione della spesa fra i comuni.

5. I comuni collaborano con il Cantone nell'organizzazione del Servizio.

Art. 52

Doposcuola

a) scopo

1. Il doposcuola è un servizio educativo parascolastico aperto agli allievi delle scuole elementari al di fuori delle ore di lezione e/o del calendario scolastico.
2. Esso può essere di due tipi:
 - a) sociale, per gli allievi che non beneficiano di un'adeguata assistenza familiare;
 - b) opzionale, per gli allievi che intendono svolgere attività creative di vario genere.

b) istituzione

3. La competenza di istituire il doposcuola spetta al Municipio.

c) oneri finanziari

4. Le spese per il doposcuola sono interamente a carico del comune.
5. La frequenza del doposcuola è gratuita; per casi particolari il Municipio può richiedere la partecipazione delle famiglie.

d) norme particolari

6. Le norme particolari sono stabilite dal Regolamento.

Art. 53

Scuole dell'infanzia ad orario prolungato

a) scopo

1. La scuola dell'infanzia ad orario prolungato è un servizio educativo aperto agli allievi in età prescolastica al di fuori delle ore di lezione e/o del calendario scolastico.
2. La frequenza è riservata ai bambini che non beneficiano di un'adeguata assistenza familiare.

b) istituzione

3. La competenza di istituire sezioni di scuola dell'infanzia ad orario prolungato spetta al Municipio.

c) oneri finanziari

4. Le spese per il funzionamento della scuola dell'infanzia ad orario prolungato sono interamente a carico del comune.

d) norme particolari

5. Le norme particolari sono stabilite dal Regolamento.

Capitolo 2

Medicina scolastica

Art. 54

Disposizioni

Le disposizioni riguardanti il medico scolastico, il Servizio dentario scolastico e il Servizio ortottico sono contenute nella Legge sanitaria.

Il Dipartimento delle opere sociali ne cura l'applicazione e provvede alla vigilanza, d'intesa con il Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 55

Servizio ortottico

a) scopo

1. Il Servizio ortottico provvede al controllo della vista e dell'udito dei bambini che iniziano la scuola elementare.
 2. I controlli hanno luogo prima dell'inizio della scolarità.
- ###### b) oneri finanziari
3. Le prestazioni del Servizio sono a carico del Cantone.

Art. 56

Servizio di ginnastica correttiva

a) scopo

1. Il Servizio di ginnastica correttiva ha lo scopo di promuovere la prevenzione e la cura dei difetti del portamento degli allievi della scuola elementare.

b) competenze

2. L'organizzazione e la vigilanza del Servizio sono affidate al Dipartimento.

c) spazi e attrezzature

3. I comuni mettono a disposizione del Servizio gli spazi e le attrezzature stabiliti dalle disposizioni cantonali.

d) oneri finanziari

4. Gli oneri per le prestazioni del personale del Servizio spettano al Cantone, quelli per il materiale, le attrezzature e i locali necessari ai comuni.

Capitolo 3

Servizi organizzativi

Art. 57

a) trasporti scolastici

1. I Municipi organizzano i trasporti scolastici necessari per gli allievi che abitano lontano dalla sede scolastica.
2. In casi particolari il Cantone può obbligare i comuni a istituire i necessari trasporti scolastici.

Art. 58

b) refezioni scolastiche

1. I comuni possono istituire refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell'infanzia e elementari. Per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno, il servizio di refezione deve essere istituito.
2. La docente titolare delle scuole dell'infanzia è responsabile della refezione e ad essa può essere affiancata un'altra persona con adeguati requisiti di idoneità.

Art. 59

c) oneri finanziari

Le spese per le refezioni e i trasporti scolastici sono a carico dei comuni. Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

Art. 60

Servizio di sicurezza stradale

I comuni sono tenuti a garantire la sicurezza all'accesso delle sedi scolastiche. A tale scopo possono affidare mansioni di sorveglianza agli agenti di polizia comunale, ad altre persone appositamente istruite e a pattugliatori scolastici.

Capitolo 4

Reclami

Art. 61

Reclami

Quando il funzionamento dei servizi contemplati nel presente titolo dà luogo a lamentele o a controversie, l'ispettore svolge opportune indagini e ne informa immediatamente l'autorità comunale e il Dipartimento della pubblica educazione.

Titolo 5 Competenze dei comuni e dei consorzi

Capitolo 1

Istituzione delle scuole ed edilizia scolastica

Art. 62

Istituto scolastico

1. I comuni istituiscono i propri istituti scolastici sulla base delle disposizioni del Titolo II della Legge della scuola.
2. L'istituto scolastico di un comune può essere costituito o da scuole elementari, o da scuole dell'infanzia, o da entrambe.
3. Un istituto scolastico può essere costituito da scuole collocate in edifici diversi.

Regolamento dell'istituto

4. Entro un anno dalla propria istituzione ogni istituto deve darsi un regolamento interno. Esso entra in vigore con l'approvazione del Municipio, rispettivamente della Delegazione scolastica consortile. L'ispettore di scuola dell'infanzia o di scuola elementare interessato esprime un preavviso.

Art. 63

Edifici scolastici e mezzi per l'insegnamento

1. I comuni mettono a disposizione delle scuole dell'infanzia ed elementari gli edifici, i locali, le strutture esterne, l'arredamento e i materiali didattici idonei e necessari.
2. Le disposizioni particolari sono stabilite dal Regolamento.

Art. 64

Scuole speciali e servizi specialistici

I comuni collaborano con il Dipartimento nella sistemazione logistica delle classi di scuola speciale e dei servizi specialistici.

Art. 65

Sussidi cantonali

La costruzione, la riattazione e l'ampliamento di edifici destinati alle scuole dell'infanzia ed elementari sono sussidiati dal Cantone.

Art. 66

Obbligo di costruzione, di riattazione, di miglìoria

In caso di necessità, il Cantone può ordinare ai comuni la costruzione, la riattazione o l'ampliamento di edifici scolastici e anche interventi di miglìoria.

Capitolo 2

Frequenza degli allievi

Art. 67

Frequenza della scuola dell'infanzia ed elementare

I Municipi garantiscono la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia ed elementare a tutti i bambini domiciliati o residenti nel comune.

Art. 68

Allievi residenti in comuni sprovvisti di sede scolastica

1. Quando gli allievi di un comune sono poco numerosi e non consentono l'istituzione di una scuola dell'infanzia o elementare, devono essere ammessi nella corrispondente scuola di un comune vicino.
2. In tal caso fra i due comuni è stipulata una convenzione.

Art. 69

Frequenza degli allievi di altri comuni

1. Gli allievi di scuola dell'infanzia e di scuola elementare sono tenuti a frequentare la scuola pubblica del comune di residenza.
2. I comuni hanno tuttavia la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nelle proprie scuole allievi domiciliati altrove.
3. Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune di domicilio, dagli ispettori di circondario interessati e dal comune di accoglienza. In tale caso la famiglia è tenuta al versamento di una tassa annua stabilita dal Regolamento.

Art. 70

Allievi residenti in comuni diversi da quello di domicilio

1. Quando un bambino risiede stabilmente in un comune diverso da quello in cui è domiciliata la propria famiglia ha il diritto di frequentare gratuitamente la scuola dell'infanzia e la scuola elementare del comune in cui risiede.
2. In tal caso il comune di domicilio è tenuto a rimborsare al comune in cui il bambino frequenta la scuola l'importo stabilito dal Regolamento.
3. I comuni, nel cui territorio ha sede un Istituto riconosciuto dal Cantone che ospita bambini in grado di seguire la scuola pubblica, domiciliati altrove, devono garantire loro la possibilità di frequentare le proprie scuole dell'infanzia ed elementari.
In tal caso il comune di domicilio è tenuto al versamento di un contributo pari a quello stabilito per la frequenza degli allievi delle scuole speciali.

Capitolo 3

Organizzazione della scuola e delle attività parascolastiche

Art. 71

Assunzione del personale

1. I Municipi provvedono all'assunzione del personale insegnante e di direzione delle scuole dell'infanzia ed elementari.

2. I Municipi provvedono pure all'assunzione del personale non insegnante che opera nell'ambito della scuola.

Art. 72

Docenti di appoggio

Nelle sezioni di scuola elementare con tre o più classi, il Municipio ha la facoltà, previa autorizzazione del Consiglio di Stato, di affiancare al docente titolare un docente di appoggio a orario parziale, che può svolgere anche le lezioni attribuite ai docenti speciali.

Art. 73

Sussidiamento del personale insegnante

Lo stipendio del personale insegnante delle scuole dell'infanzia ed elementari è a carico dei comuni ed è sussidiato dal Cantone.

Art. 74

Attività parascolastiche

1. I Municipi hanno facoltà di istituire attività parascolastiche intese a integrare l'azione educativa della scuola.
2. Le spese per tali attività sono interamente a carico dei comuni.

Titolo 6 Promovimento, coordinamento, vigilanza

Capitolo 1

Organi responsabili

Art. 75

Organi cantonali e comunali

Sono organi di promovimento, coordinamento e vigilanza nell'ambito delle rispettive competenze:

- a) nel Cantone:
 - gli uffici dipartimentali preposti
 - gli ispettori di scuola dell'infanzia e il rispettivo Collegio
 - gli ispettori di scuola elementare e il rispettivo Collegio
 - i capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico e il rispettivo Collegio
 - il Collegio dei direttori degli istituti;
- b) nel comune:
 - il Municipio, rispettivamente la Delegazione scolastica consortile
 - la commissione scolastica comunale o consortile
 - la direzione dell'istituto o il docente responsabile.

Capitolo 2

Competenze degli organi cantonali

Art. 76

Collegi degli ispettori

1. Gli ispettori di scuola dell'infanzia, rispettivamente di scuola elementare, si riuniscono regolarmente in collegio per stabilire direttive e indirizzi comuni in merito a problemi di ordine pedagogico e organizzativo.

2. Nell'ambito dei rispettivi settori scolastici, i Collegi degli ispettori:
 - elaborano le direttive generali concernenti l'impostazione pedagogica e didattica dell'insegnamento
 - stabiliscono le modalità dell'azione di assistenza, di vigilanza e di promozione comuni a tutti i circondari
 - elaborano le disposizioni necessarie per l'organizzazione generale della scuola
 - esaminano le questioni attinenti al funzionamento della scuola e, se del caso, promuovono approfondimenti e verifiche
 - mantengono regolari contatti con la Scuola magistrale cantonale e con l'istituto cantonale di abilitazione e aggiornamento.
3. La presidenza è affidata ai capi degli Uffici dipartimentali interessati.

Art. 77

Compiti degli ispettori

1. Gli ispettori rendono esecutive le disposizioni del Dipartimento e del Collegio degli ispettori nell'ambito del proprio circondario.
2. Essi hanno la facoltà di riunire periodicamente i docenti del circondario.

Art. 78

Collegio dei capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico (SSP)

1. I capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico (SSP) si riuniscono regolarmente in collegio per stabilire direttive comuni in merito a problemi di ordine pedagogico e organizzativo.
2. Il Collegio dei capigruppo:
 - elabora le direttive generali concernenti l'impostazione pedagogica e didattica del Servizio;
 - stabilisce le modalità di intervento degli operatori del Servizio comuni a tutti i gruppi;
 - promuove approfondimenti e verifiche su temi attinenti agli scopi del Servizio;
 - elabora proposte di perfezionamento e di aggiornamento per il personale dei gruppi e le sottopone alle competenti istanze dipartimentali.
3. Il Dipartimento affida la presidenza a uno dei capiufficio dei settori interessati.

Art. 79

Compiti dei capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico

I capigruppo rendono esecutive le disposizioni del Dipartimento e del Collegio dei capigruppo nell'ambito del proprio circondario.

Art. 80

Collegio dei direttori d'istituto

1. I direttori degli istituti comunali e consortili si riuniscono regolarmente in collegio per l'esame di problemi comuni di ordine pedagogico e organizzativo.

2. I comuni sono tenuti ad accordare ai direttori l'autorizzazione di partecipare alle sedute del Collegio, alle commissioni e ai gruppi di studio istituiti cantonalmente.
3. Il Collegio dei direttori d'istituto:
 - collabora con i Collegi degli ispettori nell'attuazione di iniziative tese al miglioramento dell'istituzione scolastica;
 - studia i problemi attinenti all'organizzazione e al funzionamento degli istituti;
 - partecipa all'analisi di problemi generali riguardanti la scuola e alla verifica dei suoi obiettivi.
4. Il Dipartimento stabilisce le modalità di presidenza.

Art. 81

Assistenti di materie speciali

Per lo svolgimento dei compiti di promoviamento, di coordinamento e di vigilanza, gli Uffici e i Collegi degli ispettori dei settori prescolastico e primario possono avvalersi della collaborazione di assistenti di educazione fisica, di educazione musicale e di attività tessili.

Capitolo 3

Competenze degli organi comunali

Art. 82

Compiti dei Municipi

I Municipi collaborano con gli organi cantonali nella vigilanza sulle scuole dell'infanzia ed elementari e nella promozione di iniziative tese al loro miglioramento.

In particolare vigilano:

- sulla frequenza degli allievi;
- sul rispetto degli orari scolastici;
- sulla buona conservazione degli immobili, degli arredi, dei materiali e degli spazi a disposizione della scuola;
- sulle refezioni e sui trasporti;
- sull'igiene e sulla pulizia dei locali.

Art. 83

Commissione scolastica

1. Per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 82, i Municipi si avvalgono di una Commissione scolastica composta di persone qualificate d'ambo i sessi, scelte anche al di fuori del comune.
2. La medesima persona può far parte di diverse commissioni scolastiche.
3. I docenti che insegnano nel comune e le persone ad essi legate da vincoli di parentela non possono far parte della Commissione scolastica. La loro partecipazione alle riunioni può aver luogo su richiesta, a titolo consultivo.
4. La Commissione scolastica resta in carica quattro anni.
5. Oltre a quanto stabilito dall'art. 82 la Commissione scolastica:
 - esamina preliminarmente eventuali regolamenti scolastici;
 - formula al Municipio il preavviso per l'assunzione del personale insegnante e di direzione.

Art. 84

Visite alle scuole

1. I membri dei Municipi, delle Delegazioni scolastiche consortili e delle Commissioni scolastiche possono visitare le sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare.
2. Essi non hanno competenza sull'insegnamento.

Art. 85

Compiti del direttore d'istituto

Oltre a quanto stabilito dagli articoli 31 e 35 della Legge della scuola, il direttore d'istituto:

- rappresenta l'ispettore nell'istituto;
- svolge le mansioni pedagogico-didattiche che gli sono assegnate dall'ispettore;
- coordina le attività dei docenti e del personale non insegnante dell'istituto;
- provvede all'organizzazione dei servizi e delle attività parascolastiche;
- vigila sull'utilizzazione delle infrastrutture scolastiche;
- favorisce i rapporti fra le componenti dell'istituto.

Art. 86

Docente responsabile della direzione

I compiti del docente responsabile della direzione di un istituto sono stabiliti dagli art. 33 e 35 della Legge della scuola.

Titolo 7

Norme finali, transitorie e abrogative

Art. 87

Regolamento di applicazione

I regolamenti di applicazione, i decreti, le ordinanze, e le disposizioni cantonali e comunali, emanati giusta la Legge della scuola del 1958 rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con la presente legge, fino all'adozione di una nuova regolamentazione esecutiva.

Art. 88

Assunzione dei docenti speciali

I comuni provvedono all'assunzione dei docenti speciali previsti dall'art. 45 entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per ragioni di forza maggiore tale termine può essere dilazionato dal Consiglio di Stato.

Art. 89

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Art. 90

Con l'entrata in vigore di questa legge è abrogata la Legge della scuola del 1958 e ogni altra disposizione legislativa o esecutiva cantonale contraria o incompatibile.